



# Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

**Modifica del 14 ottobre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 3a cpv. 1*

<sup>1</sup> Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 510 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3585 franchi.

*Art. 5*                    **Adeguamento all'AVS**  
(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in fr.	Nuovi importi in fr.
21 330	21 510
24 885	25 095
85 320	86 040
3 555	3 585

<sup>1</sup> RS 831.441.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr